

## ALLEGATO A) AL N. 95 DI RACC.

### STATUTO

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – PREMESSA E SCOPI

Art. 1 È costituita una Cooperativa denominata

"LIBRE! SOCIETA' COOPERATIVA"

con sede nel Comune di Verona.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece alle socie e ai soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, con semplice decisione, potrà istituire anche altrove, oppure sopprimere, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla L. n. 142/2001 con successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto della socia lavoratrice o socio lavoratore.

Art. 2 La Cooperativa ha la durata fino al 30 giugno 2070; potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci/e.

La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2, 3, 5, 6, 7 dell'art. 2484 C.C. ed in caso di perdita del capitale sociale.

Art. 3 PREMESSA

Libre! come libero in spagnolo e come diminutivo di libreria, per sentircela amica. Libre! conterrà una libreria dove ci sarà di tutto un po' per non scontentare nessuno, dove si potranno ordinare libri di tutti gli editori, anche quelli più piccoli e sconosciuti. Libre! avrà un occhio di riguardo per l'editoria indipendente e gli autori emergenti. A Libre! troveranno spazio la cultura racchiusa nei libri, ma anche cultura del lavoro, dei diritti, della legalità, del riuso e del riciclo. Le tante culture che ci giungono dal mondo. Libre! conterrà vini e prodotti alimentari di nicchia e provenienti dalle terre confiscate alle mafie, in collaborazione con Libera.

Libre! sarà luogo per far conoscere artiste e artisti emergenti, a cominciare da una attenzione particolare alla fotografia.

Libre! sarà anche un bar per bere un caffè o un bicchier divino.

Libre! proporrà occasionalmente cene con gli autori, a tema, con cucine di Paesi lontani, ma anche della nostra tradizione, per difendere la cultura della tavola e della convivialità.

Libre! vuole essere a Veronetta perché è un quartiere sempre più in fermento, sempre più vitale, sempre più ricco di molteplici umanità e perché gli altissimi affitti in centro storico stanno privandolo della sua antica personalità fatta di piccole botteghe e vecchie osterie.

Libre! si farà promotrice della finanza etica, dell'economia solidale e della decrescita, dello sviluppo sostenibile. Promuoverà incontri, workshop, iniziative e percorsi su questi temi, collaborando con le realtà che si impegnano per la loro diffusione.

## SCOPI

La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività in prevalenza a favore delle seguenti categorie di soci e socie:

- a) socie/i fruitori;
- b) socie/i lavoratori.

Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti nel precedente comma, la cooperativa è orientata alla prevalenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percentuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il disposto dell'art. 2513 del Codice Civile.

Per raggiungere i propri fini si propone:

- a) di svolgere - in prevalenza a favore delle socie e dei soci le seguenti attività: vendere libri, prodotti alimentari e non, oggetti artigianali, con particolare attenzione ai prodotti delle terre confiscate alle mafie, della cooperazione sociale, del commercio equo e solidale e fornire servizio bar;
- b) di svolgere attività culturale, seminari, laboratori, iniziative e percorsi per promuovere la cultura dell'economia solidale, sostenibile e della decrescita e della finanza etica e solidale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, avallo e fidejussione anche a favore dei soci.

La Cooperativa potrà in particolare ed a titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in Enti, società, organismi associativi che abbiano fra gli scopi sociali attività affini a quelle della società, nonché attività culturali, di formazione professionale e ricreative;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

A titolo accessorio e strumentale all'attività principale, la Cooperativa potrà raccogliere fra i soli soci prestati disciplinati da apposito regolamento, da destinare esclusivamente agli scopi sociali, escludendosi in ogni caso operazioni che per legge siano riservate in via esclusiva ad istituzioni finanziarie, bancarie o assicurative.

## TITOLO II SOCI/SOCIE QUOTE

Art. 4 Il numero dei soci/e è illimitato e variabile, ma non inferiore ai limiti di legge.

Le socie e i soci fruitori sono quelli che, condividendone gli scopi, usufruiscono dei servizi della Cooperativa.

Le socie lavoratrici e i soci lavoratori cooperano per il raggiungimento degli scopi sociali attraverso l'apporto di competenze professionali e della loro opera e che intendono ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Pertanto instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro - in forma subordinata, autonoma o qualsiasi altra forma - sul-

la base di un regolamento interno che definisce l'organizzazione del lavoro prestato dai soci/e stessi/e.

Le socie lavoratrici e i soci lavoratori concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, le socie lavoratrici e i soci lavoratori che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi. È altresì facoltà dell'Assemblea di deliberare, nell'ambito del medesimo piano di crisi aziendale, forme di apporto - anche economico, da parte delle socie e i soci lavoratori - alla soluzione della crisi in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

Le nuove socie lavoratrici e i nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "Socio/a in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi associati così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci/e. Al Socio/a in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 1 anno il nuovo Socio/a è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci/e lavoratori/trici.

Art. 5 Chi intende essere ammesso come socia/o deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

a) i dati identificativi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche;

- denominazione o ragione sociale, domicilio, sede, attività e codice fiscale - se trattasi di persona giuridica;

b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, né inferiore, né superiore a quanto stabilito dalla legge.

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

d) l'accettazione esplicita della clausola compromissoria prevista dal presente atto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato/a, decide in merito. In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci/e lavoratori/trici, la delibera/determinazione dell'Organo Amministrativo deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci/e in formazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro Soci a cura dell'Organo Amministrativo.

Il neoammesso/a deve versare la quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera/determinazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni agli interessati/e. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di Bilancio, l'Organo Amministrativo illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci/e.

#### ART. 6

La socia/o è tenuto a versare la quota sottoscritta, ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### ART. 7

Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso ed esclusione nonché, per le persone fisiche, per decesso e, per le persone giuridiche, per estinzione (ad esempio da scissione o scioglimento).

#### ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio/a che non si trovi più in condizione di concorrere al conseguimento dei fini sociali.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio/a che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 27 dello Statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio/a e società, se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### ART. 9

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo Amministrativo contro i soci/e:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che si rendano morosi nel versamento della quota sottoscritta e degli eventuali contributi annuali;
- c) che danneggino, moralmente o materialmente, la Cooperativa.

L'esclusione dev'essere debitamente comunicata al Socio/a con raccomandata, a cura dell'Organo Amministrativo. Contro la delibera di esclusione il Socio/a può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 27, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

#### ART. 10

I/le soci/e receduti o esclusi, nonché gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versata. Hanno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale avvenga la cessazione del rapporto sociale.

Il rimborso di cui trattasi dovrà liquidarsi ed erogarsi conformemente alle dispo-

sizioni di cui all'art. 2535, e per un valore in ogni caso mai superiore al valore nominale della quota sottoscritta e regolarmente versata.

Le somme per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'evento estintivo del rapporto sociale, vanno devolute al fondo di riserva ordinario indivisibile.

### TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

#### ART. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti di capitale sociale effettuati dai soci di valore nominale né inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) da fondi e riserve, eventuali e/o straordinari e/o previsti per legge;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

#### ART. 12

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e sono trasferibili previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

#### ART. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla stesura del bilancio e dei documenti correlati da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci nei termini di legge.

L'utile di bilancio sarà così ripartito:

- a. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva legale comunque indivisibile;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla legge;
- c. un dividendo ai soci/e in misura non superiore a quella prevista dall'art. 2514, comma 1 lett. a) del Codice Civile, dal presente statuto e dalla legge;
- d. una quota ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci/e;
- e. una quota ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f. il rimanente a fondo di riserva straordinaria.

Eccetto che per i punti a) e b), l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

#### ART. 14

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno siano essi soci/i lavoratori/trici e soci fruitori/trici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci, suddivisa nelle diverse categorie.

Le somme complessive ripartibili ai soci/e a titolo di ristorno non possono comunque eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci/e, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio/a:

1 - in forma liquida mediante integrazione della retribuzione per i soci/e lavoratori/trici, ovvero mediante diminuzione del costo di acquisto dei servizi erogati dalla cooperativa per i soci/e fruitori/trici;

2 - mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale;

3 - mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Il ristorno è ripartito tra i soci/e fruitori/trici proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la pluralità degli scambi mutualistici attivati in cooperativa; in particolare, i ristorni ai soci lavoratori saranno proporzionati alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali; e i ristorni ai soci/e fruitori/trici saranno proporzionati alla quantità e qualità dei servizi utilizzati dagli stessi nell'esercizio di riferimento.

ART. 15

Durante l'esistenza della società le riserve non possono essere ripartite tra i soci/e

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge n. 59/92 o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Le clausole mutualistiche - in particolare il comma 2 dalla lettera c) alla lettera e) degli articoli 13 e 15 - sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

#### TITOLO IV

#### ORGANI SOCIALI

##### a) ASSEMBLEA

ART. 16

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge, oppure quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e/o anche quando l'Organo di Controllo o almeno un terzo dei Socie/i ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, nonché quando occorra deliberare nei casi previsti dalla legge e per:

a) nominare le cariche sociali;

b) stabilire il compenso dei Consiglieri/ie o dell'Amministratore Unico, dei membri dell'Organo di Controllo e degli eventuali Liquidatori;

c) approvare i regolamenti interni;

d) trattare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altro organo sociale;

e) approvare le modifiche dello statuto, compresa l'eventuale proroga della durata della Cooperativa.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

ART. 17

L'assemblea sarà convocata a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo di avviso contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'adunanza. Tale avviso dev'essere affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata e, in pari tempo, deve pervenire a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro dei

Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la precedente.

Se richiesta regolarmente da soci/e o dall'organo di controllo, dovrà provvedersi alla convocazione entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

ART. 18

In mancanza dell'adempimento delle formalità di convocazione di cui al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci/e, gli amministratori/trici e i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominati.

Le assemblee sono valide, inoltre, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci/e presenti e rappresentati: nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportino il maggior numero di voti.

ART. 19

Ciascun socio/a ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta; il/la socio/a può farsi rappresentare soltanto da un altro socio/a - avente diritto di voto, ma esclusi i membri dell'organo di controllo e gli amministratori -, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare solo 1 altro socio/a.

L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni, è comunque esclusa la votazione segreta.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal/la Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal/la Vice Presidente o, in loro assenza, da altro Socio/a eletto dagli intervenuti.

#### b) ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 21

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o per tanti esercizi quanti ne stabilisce l'Assemblea che li nomina o l'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a sette, eletti tra i soci dall'assemblea che ne fisserà il numero ad ogni elezione.

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri eleggono tra loro la/il Presidente ed la/il Vice-Presidente per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può costituire un comitato tecnico formato dai responsabili dei diversi settori di attività e da esperti. Il Comitato tecnico può essere invitato a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione sociale. Potranno quindi deliberare su tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o statuto, sono riservati all'Assemblea.

Inoltre e salve le facoltà concesse al Presidente al successivo art. 24, il Consiglio

di Amministrazione potrà:

- acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili della Cooperativa;
- contrarre mutui con garanzia reale e non;
- concedere avalli, fidejussioni, ipoteche;
- concedere ed assumere in locazione immobili;
- acquistare e rivendere titoli di stato, azioni ed obbligazioni;
- transigere e compromettere liti.

Il Consiglio di Amministrazione - fatto salvo il disposto di legge - può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo la cui consistenza numerica e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione, a norma di legge.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla/dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di avviso contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione; avviso che è da affiggersi presso la sede sociale non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, anche da inviarsi a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le adunanze, sono valide quando vi intervenga, conformemente alle istruzioni date nell'avviso di convocazione, la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei convocati regolarmente partecipanti; nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

È escluso il voto dato per rappresentanza.

ART. 24

Il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il rappresentante legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria. Egli/Ella è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche o da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare o la causa, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione.

In assenza o impedimento del/la Presidente, tutte le sue mansioni spettano alla/al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa fede dinanzi ai terzi di tale impedimento o assenza.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico la firma sociale spetta a quest'ultimo.

#### c) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 25

Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno, la società può nominare l'organo di controllo, composto e funzionante ai sensi di legge. L'organo di controllo potrà essere costituito o da un solo membro effettivo ed un membro supplente ovvero

da tre membri effettivi e due membri supplenti, secondo quanto verrà stabilito dai soci in occasione della nomina.

ART. 26

L'organo di controllo, quando nominato, svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E COMPROMISSORIA -

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, rapporti tra soci, l'applicazione e l'interpretazione del presente statuto o degli eventuali regolamenti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss.D.Lgs n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale, secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, che provvederà alla nomina di un unico arbitro.

ART. 28

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, ed in subordine, ove applicabili, quelle relative alla società a responsabilità limitata.

F.to Susanna Morgante

F.to Barbara Cattonar

F.to Lia Arrigoni

F.to Silvio Scuccimarra notaio L.S.